CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 21 giugno 2012, n. 3672.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 11, del T.U. 267/2000, ai fini dell'attribuzione dei seggi di consigliere comunale, il candidato sindaco non eletto va proclamato consigliere in prededuzione alla coalizione per come espressa al primo turno senza tener conto delle diverse opzioni fatte da altre liste che, pur non portando al dissolvimento della coalizione, hanno operato nel ballottaggio un diverso apparentamento.

Omissis.

La questione in diritto, su cui ruota tutta la controversia, ed il presente appello, riguarda il dubbio se possa essere operata l'assegnazione dei seggi, ai sensi del comma 11, dell'art. 73 TUEL (c.d. prededuzione), a favore di un candidato Sindaco non eletto al primo turno e non ammesso al ballottaggio, facendo riferimento ai gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, ovvero, se si debba tenere conto degli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio, ai fini dell'elezione del Sindaco.

Nel caso di specie, delle cinque liste che sostenevano lo stesso candidato sindaco … al primo turno, alcune (…) sono andate a sostenere il candidato sindaco … ammesso al ballottaggio, mentre le altre tre hanno conservato una posizione neutrale.

Omissis.

Che il meccanismo della prededuzione, come sopra illustrato, debba trovare applicazione anche nell'ipotesi del c.d. "dissolvimento" della originaria coalizione discende:

a) dal tenore testuale della norma (comma 11 cit.) che non prende in considerazione tale evenienza;
b) dalla ratio della medesima norma (come dianzi sintetizzata);
c) dalla circostanza che, applicandosi il meccanismo della prededuzione anche nel caso del "dissolvimento", non si intacca il principio della attribuzione del premio di maggioranza ai fini della migliore governabilità dell'ente: il consigliere proclamato in virtù della prelazione legale, infatti, è estratto dalle liste che, al secondo turno, hanno appoggiato il sindaco vincitore condividendo con lui il programma politico; anzi, trattandosi dei candidati sindaci di lista (o di coalizione), che, pur non eletti, hanno operato la scelta di apparentamento, sono maggiormente rappresentativi dell'in idem sentire politico istituzionale rispetto al sindaco eletto.

Omissis.

Alla luce di quanto si è argomentato, e come ha statuito il T.A.R. in primo grado, risulta dunque erronea la decisione dell'Ufficio elettorale che ha stabilito che il seggio del candidato … dovesse essere detratto solo dalle 3 liste (…) che nel turno di ballottaggio non avevano effettuato alcun collegamento, anziché da tutte le 5 liste (…) che, al primo turno, lo avevano appoggiato.

Il Collegio ritiene, infine di disattendere il terzo motivo d'appello, in base al quale, nella denegata ipotesi che la norma fosse da interpretarsi nel senso che il candidato sindaco debba essere proclamato consigliere in prededuzione alla coalizione per come espressa al primo turno senza tener conto delle diverse opzioni fatte da alcune liste che, pur non portando al dissolvimento della coalizione, hanno tuttavia operato un diverso apparentamento, la norma sarebbe in contrasto con l'art. 49 della Costituzione.

Come si è invece detto, secondo questo Collegio la lettura della disposizione controversa nel senso che la regola, secondo la quale il candidato sindaco deve essere proclamato consigliere in prededuzione alla coalizione per come espressa al primo turno senza tener conto delle diverse opzioni fatte da alcune liste che, pur non portando al dissolvimento della coalizione, hanno tuttavia operato un diverso apparentamento, è coerente con i principi costituzionali di probità, lealtà, serietà e, in ultima analisi, solidarietà, che promanano dall'art. 2 della Costituzione.

Omissis.